

**Definizione dei valori unitari del contributo da versare ai sensi del comma 2 della L.R. 13/2018 distinti per tipologia di materiale estratto.**

L'art. 19, comma 1, della L.R. 13/2018 stabilisce che il titolare dell'autorizzazione, al fine di partecipare alla spesa per gli interventi di carattere generale finalizzati al miglioramento della fruibilità dell'area della cava nonché alla conservazione e alla valorizzazione dell'ambiente, è tenuto a versare al Comune e ai Comuni confinanti, una somma parametrata al tipo e quantità di materiale estratto e industrialmente utilizzato.

Il comma 6 dell'art. 19 della L.R. 13/2018 prevede che la Giunta Regionale definisca i valori unitari del contributo da versare, distinti per tipologia di materiale.

Per la determinazione del valore unitario del contributo, da applicare ai quantitativi di materiale estratto, occorre tener conto degli aspetti individuati dal citato comma 1 dell'art. 19. A tal fine risulta congruo raggruppare le cave, considerando le diverse tipologie dei materiali, secondo i seguenti elementi distintivi:

- resa utile della cava, intesa come rapporto tra il materiale avviato al mercato e il materiale estratto;
- quantitativi estratti nell'anno.

Tali elementi sono strettamente correlati alle metodologie di coltivazione e alle modalità di movimentazione del materiale e quindi agli effetti dell'attività sul territorio, ai quali si può porre rimedio con gli interventi come previsti al comma 1 dell'art. 19.

Quindi, per il calcolo del valore del contributo unitario da applicare alla specifica tipologia di materiale, si considera il prezzo di vendita e il costo di produzione di ciascun materiale.

Secondo tale ottica, i materiali di cava, come classificati dall'art. 4 della L.R. 13/2018, possono essere suddivisi, per il calcolo del contributo nelle seguenti categorie di materiali:

- **I categoria:** raggruppa i materiali la cui coltivazione avviene attraverso cave ad alta resa di materiale mercantile, rispetto alle necessità di sbancamento per la coltivazione, e con alti quantitativi di materiale utile estraibile. Tali materiali corrispondono ai materiali indicati di gruppo A dalla L.R. 13/2018 e cioè da: sabbie e ghiaie, materiali detritici e calcari per costruzioni (inerti);
- **II categoria:** comprende i materiali estratti da cave con rese leggermente inferiori alla precedente categoria in quanto necessitano di maggiori lavori preparatori e di abbattimento per la coltivazione dei giacimenti, ma che mantengono comunque un'elevata produzione di materiale utile. Tale categoria corrisponde a quei materiali di gruppo B della L.R. 13/2018 la cui destinazione è prevalentemente di carattere industriale: calcari per usi industriali (produzione di cemento, calce, granulati e similari, argille per laterizi, basalti e materiali vulcanici, gesso);
- **III categoria:** appartengono a tale categoria i materiali la cui coltivazione avviene per modeste quantità e che, in genere, comporta basse rese commerciali a causa delle consistenti scoperture e della considerevole percentuale di scarto. Nel sito estrattivo, la movimentazione di materiale risulta anche notevolmente superiore a quello utile effettivamente asportato. Si tratta dei materiali di gruppo B costituiti dalle pietre ornamentali (calcari e trachiti da taglio e lucidabili, marmi);
- **IV categoria:** comprendente i rimanenti materiali di gruppo B della L.R.13/2018, in via residuale rispetto a quelli inseriti nelle precedenti categorie.



6377F381



Tali categorie sono schematizzate nella seguente tabella:

CATEGORIA	Gruppo LR13/2018	Tipologia	MATERIALE L.R. 13/2018 - Art. 4
I cat. - MATERIALI PER INERTI	<b>A</b>	Materiali destinati alle costruzioni	SABBIE E GHIAIE MATERIALE DETRITICO CALCARI PER COSTRUZIONI
II cat. - MATERIALI PER L'INDUSTRIA	<b>B</b>	Materiali per l'industria	CALCARI PER USI INDUSTRIALI, quali produzione di cemento, calce, granulati, e similari QUARZO E QUARZITE, GESSO, SABBIE SILICEE BASALTI E MATERIALI VULCANICI ARGILLE
III cat. - MATERIALI DA TAGLIO		Pietre ornamentali	MATERIALI (CALCARI E TRACHITE DA TAGLIO) NON LUCIDABILI MATERIALI (CALCARI E TRACHITE DA TAGLIO) LUCIDABILI MARMÌ
IV cat. - MATERIALI VARI		Altri materiali	TORBA
			ALTRI

In linea generale, gli effetti dell'attività sul territorio è decrescente dalla I categoria fino alla III. Per la categoria IV si rimanda alle considerazioni successive.

Anche la precedente legge regionale sull'attività di cava (L.R. 44/1982 – art. 20) stabiliva in capo al titolare della cava l'obbligo del versamento al Comune, a titolo di contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area di cava, di una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto in conformità alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale.

Le relative tariffe erano state fissate inizialmente con DD.G.R. n. 1886 del 12.04.1983 e n. 222 del 19.01.1984 e successivamente aggiornate con DD.G.R. n. 3227 del 29.05.1990 e n. 4606 del 05.09.1995 ed erano basate sostanzialmente sui criteri analoghi a quelli ora evidenziati.

Pertanto, nell'ambito di ciascuna categoria si è giunti a determinare il valore unitario del contributo rivalutando a oggi la tariffa in vigore dal 1995 e ciò tenendo conto dell'andamento nel tempo del valore del materiale, legato al prezzo di vendita e al costo di produzione, rispettando la classificazione operata dalla L.R. 13/2018.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita e i costi di produzione, sono stati utilizzati i dati raccolti dalle statistiche minerarie ottenute dalle comunicazioni annuali delle ditte titolari delle autorizzazioni di cava nella Regione, secondo le disposizioni ISTAT ministeriali.

Sono stati così ottenute le serie storiche dei valori medi ponderali dei materiali, previa applicazione di opportuni filtri per eliminare dati statisticamente anomali.

Si precisa che i valori così ottenuti, pur non rappresentando valori reali effettivi dei materiali poiché non considerano tutte le componenti che partecipano alla valutazione economica, possono però essere ragionevolmente e utilmente impiegati per determinarne il tasso di variazione, con cui rivalutare la tariffa unitaria.

Sulla base dei valori storici mediati del valore del materiale all'anno 1995 (data dell'ultimo aggiornamento delle tariffe) e all'anno 2017, è stata rivalutata la tariffa vigente come risultante dalla seguente tabella:



6377F381



Categoria	Tipologia Materiali	Contributo attuale €/mc	Tasso di variazione del valore del materiale %	Contributo rivalutato €/mc
I MATERIALI PER INERTI	SABBIA E GHIAIA MATERIALE DETRITICO	€ 0,62	25,8	€ 0,78
	CALCARI PER COSTRUZIONI	€ 0,36	11,3	€ 0,40
II MATERIALI PER L'INDUSTRIA	MATERIALI PER L'INDUSTRIA	€ 0,36	96,0	€ 0,71
	ARGILLE	€ 0,52	5,2	€ 0,55
III MATERIALI DA TAGLIO	PIETRE. LUCIDABILI	€ 1,24	31,5	€ 1,63
	PIETRE. NON LUCIDABILI	€ 0,26	4,6	€ 0,27

Ora, si deve considerare che, con l'introduzione del comma 7 dell'art. 19 della L.R. 13/2018, viene previsto un ulteriore versamento del 15 % del contributo a favore della Regione, non presente nel precedente regime, che di fatto porta ad un aumento generalizzato del 15% degli oneri contributivi che la ditta deve versare.

Si deve inoltre tener conto che i tassi di variazione dei valori dei materiali, come sopra determinati, non appaiono coerenti con il reale andamento del mercato nell'ultimo periodo e ciò soprattutto per alcuni materiali che hanno risentito, e continuano a risentire, in maniera considerevole degli effetti della generale crisi economica, in particolare per il settore delle costruzioni.

Pertanto, relativamente ad alcuni materiali, quali sabbia e ghiaia, detrito, materiali per l'industria e pietre lucidabili, pare opportuno, in ragione di entrambi gli aspetti sopra descritti, operare una consistente riduzione del tasso di incremento del contributo rispetto ai valori precedenti.

Peraltro, sono state esaminate le tariffe attualmente applicate, per le medesime tipologie di materiale, nelle regioni confinanti, per verificare non vi fosse il rischio di distorsioni di mercato rispetto ai territori limitrofi, causato da un divario eccessivo tra i valori di tariffa applicati. Anche tale elemento ha influito nella determinazione finale del contributo unitario rivalutato.

Da ultimo, per alcuni materiali, ad esempio il calcare da taglio non lucidabile, sono stati considerati altri fattori inerenti il rapporto fra il contributo da versare e il valore effettivo di mercato del materiale, per i quali l'entità del contributo ora in uso risulta eccessivamente ridotto e merita quindi un congruo adeguamento.

Per quanto sopra esposto, applicando gli opportuni arrotondamenti, l'esito dell'aggiornamento dei valori del contributo è rappresentato nella tabella seguente.



6377F381



Valori unitari del contributo per tipologia di materiale da versare ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della L.R. 13/2018						
CATEGORIA	Gruppo	Tipologia	MATERIALE L.R. 13/18 - Art. 4	Valore unitario contributo da versare ai Comuni €/mc	Contributo unitario complessivo, compresa la quota regionale €/mc	Incremento valore unitario complessivo rispetto alle tariffe attuali %
I	A	Materiali destinati alle costruzioni	SABBIE E GHIAIE	0,63	0,72	17
			MATERIALE DETRITICO			
			CALCARI PER COSTRUZIONI	0,45	0,52	44
II	B	Materiali per l'industria	CALCARI PER USI INDUSTRIALI, quali produzione di cemento, calce, granulati e similari.	0,45	0,52	44
			BASALTI E MATERIALI VULCANICI			
			QUARZO E QUARZITE, SABBIE SILICEE, GESSO	0,50	0,57	11
			ARGILLE			
III	B	Pietre ornamentali	MATERIALI (CALCARI E TRACHITE DA TAGLIO) NON LUCIDABILI	0,70	0,80	210
			MATERIALI (CALCARI E TRACHITE DA TAGLIO) LUCIDABILI - MARMI	1,42	1,63	32
IV	B	Vari	PIETRE MOLARI	0,45	0,52	67
			TORBA			
			OGNI ALTRO MATERIALE DIVERSO			

Si precisa che il contributo sul materiale estratto da versare ai Comuni viene calcolato sulla base del valore unitario come sopra determinato. Il contributo dovuto alla Regione va calcolato in misura pari al 15% dell'importo versato ai Comuni.

Come evidenziato in tabella, per la IV categoria che raggruppa materiali residuali e di tipologia molto eterogenea, trattandosi di attività di cava poco presenti nel territorio regionale e per le quali non sono disponibili serie esaustive di dati storici, il contributo unitario viene assunto pari a quello più frequente nelle altre tipologie di materiale (0,45).

Il valore unitario è riferito al volume del materiale a giacimento, cioè misurato in posto, e non a quello smosso e deve intendersi riferito al volume di materiale estratto industrialmente utilizzato e non impiegato per la ricomposizione ambientale conseguente ai lavori di cava.

Il contributo è dovuto anche per il materiale associato al materiale principale della cava, asportato dalla cava, e deve essere riferito alla tipologia di materiale che costituisce l'associato.



6377F381

